

Contratto di assicurazione auto

SaraFree

Polizza:

Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa modello 60SF ed. 12/2010 comprensiva di glossario
- b) Condizioni di Assicurazione SaraFree modello 290/ CF ed. 05/11

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo

del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

È possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito *internet* dell'impresa il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo o natante che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale indicata tra le possibili offerte dall'impresa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925.

Inscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018.

Società del Gruppo ACI.

Tel. 39 06 8475.1 FAX 39 068475223 Sito Internet www.sara.it

Indirizzo e-mail info@sara.it

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2009

- Patrimonio netto: € 353.000.000

- Capitale sociale : € 55.000.000

- Totale delle riserve patrimoniali: € 328.000.000

- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,45 tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto SaraFree è stipulato senza tacito rinnovo, pertanto alla scadenza il Contraente, se non intende rinnovarlo, non deve effettuare alcuna operazione né dare alcuna comunicazione a Sara. Qualora invece il contraente intenda rinnovare il contratto per una nuova annualità sarà sufficiente il semplice pagamento del premio per manifestare la volontà di rinnovo.(cfr. art. NG.3).

3. Coperture assicurative offerte

Il contratto SaraFree è stipulato, per la RCA, con la formula tariffaria Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione (cfr. art. RC.3).

Oltre alla RCA possono essere pattuite coperture per Incendio, Furto e Rapina, Eventi Speciali (Socio-Politici, Vandalici, Grandine ed altri eventi Naturali), Kasko, altre garanzie complementari, Infortuni del conducente, tutela Legale e Assistenza Stradale.

Per i contratti con garanzie Incendio, Furto e Rapina che siano connessi a finanziamenti, i costi a carico del contraente sono mediamente pari al 14% del premio imponibile di tali garanzie (pari in media ad € 20,44), di cui mediamente percepito dall'intermediario il 10,5% (pari in media ad € 15,33)

AVVERTENZA: la garanzia RCA prevede la possibilità di rivalsa nei casi specificamente indicati dall'art. RC.2, di circolazione stradale avvenuta in violazione di Legge e dall'art. RC.4 nel caso di limitazioni di guida pattuite contrattualmente.

Per rivalsa si intende la possibilità che Sara chiedi la restituzione, in tutto o in parte, degli importi risarciti al terzo danneggiato.

AVVERTENZA: le garanzie diverse dalla RCA possono prevedere limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, si vedano in particolare gli articoli IF.2, IF.8, KA.2, KA.9, ES.2, GC.2, CR.2, TL.11, IC.3, IC.4, IC.6, AS.5.

AVVERTENZA: alcune garanzie diverse dalla RCA prevedono la presenza di franchigie o scoperti, si vedano in particolare gli articoli IF.9, IF.15, IF.16, KA.3, KA.9, ES.3, CR.3, IC.7.

Si intendono per:

- franchigia, l'importo in valore (indicato in €) che non viene risarcito;

- scoperto, l'importo in percentuale (espresso in %) che non viene risarcito. Lo scoperto può prevedere un minimo in valore.

Ad esempio, nel caso di danno risarcibile ai sensi della polizza quantificato in € 1.000,00, si avrà:

- nel caso di franchigia di € 250,00 un risarcimento di € 750,00 (1.000 meno 250);

- nel caso di scoperto del 10% un risarcimento di € 900,00 (1.000 meno 100);

- nel caso di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00 un risarcimento di € 800,00 (1.000 meno 200).

3.1. Estensioni della copertura

Estensioni della copertura possono essere pattuite contrattualmente, a richiesta del Contraente, nei casi previsti dall'art. RC.10.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi dalle garanzie i soggetti elencati nell'art. RC.11i di assicurazione per l'indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la nullità del contratto o comunque la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. Si veda l'articolo NG.1.

6. Premi

Il premio assicurativo deve essere versato anticipatamente e, di regola, con cadenza annuale. È consentito il frazionamento in due rate semestrali anticipate con oneri aggiuntivi pari al 4% del premio stesso.

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a SARA assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della SARA assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della SARA assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo non superiore a € 750,00 annui per ciascun contratto. Il denaro contante potrà tuttavia essere utilizzato per il pagamento di premi di importo superiore a € 750,00 annui per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
- d) Carte di credito convenzionate con Sara.

Presso le Agenzie SARA assicurazioni abilitate è possibile il pagamento dei premi con Carta Banca Sara. Alcune Agenzie possono accettare, oltre quelle sopra elencate, forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente.

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Sara all'Agente.

AVVERTENZA: nel caso di cessazione del rischio (per esempio in caso di demolizione del veicolo, o di suo furto totale senza ritrovamento) il Contraente ha diritto alla restituzione della parte di premio RCA pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Si vedano gli articoli RC.5 ed RC.9.

7. Informativa in corso di contratto

Sara trasmetterà al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'attestazione sullo stato del rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti (Regolamento ISVAP n. 4 e successive modificazioni) relativamente al premio proposto per il rinnovo annuale del contratto.

Le imprese assicurative hanno inoltre un obbligo di comunicare tempestivamente al contraente, senza oneri per quest'ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

8. Attestazione sullo stato del rischio - classe di merito

Come previsto dalla normativa vigente (Regolamento ISVAP n. 4 e successive modificazioni) almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale Sara invia al domicilio del Contraente indicato in polizza l'attestazione sullo stato del rischio, purché il periodo di osservazione si sia concluso ed il contratto abbia avuto durata pari ad almeno un anno. Il Proprietario del veicolo ha diritto di ricevere copia di tale attestato entro quindici giorni dalla sua eventuale richiesta.

Il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio è pari a dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del contratto, per il veicolo di cui riporta la targa, oppure per altro veicolo della stessa tipologia e del medesimo proprietario, comprovando la cessazione del precedente rischio.

Nel caso di un veicolo che in corso di contratto sia stato oggetto di furto, demolizione o cessazione definitiva della circolazione, la validità dell'attestazione è posticipata fino ad un anno dalla data del furto ovvero dalla data di demolizione o cessazione definitiva della circolazione.

Il periodo di validità viene prorogato fino a 5 anni (a partire dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce) se il Contraente rilascia dichiarazione che l'attestazione non è stata utilizzata in precedenza e che il veicolo non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto a quella della stipula.

Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito Bonus Malus si veda l'art. RC.3.

AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale c.d. CU riportata sull'attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto delle diverse compagnie. Il premio RCA del contratto dipende dalla classe di merito aziendale, e non dalla CU.

9. Recesso

Poiché il contratto SaraFree non ha tacito rinnovo, il Contraente non deve svolgere alcuna attività se intende recedere alla scadenza annuale.

Sara provvede comunque, ad ogni scadenza annuale, ad informare il Contraente circa il premio proposto per il rinnovo. Il Contraente può accettare o meno la proposta (anche tacitamente, col semplice pagamento del premio). In ogni caso Sara riconosce la vigenza della copertura nei 15 giorni successivi alla scadenza.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello al pagamento delle rate di premio, si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del 2° comma dell'art. 2952 del codice civile, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166.

Ai sensi dell'art. 2947 del codice civile, il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danno subito in un sinistro stradale è di due anni, salvo il più ampio termine previsto nell'ipotesi di reato.

11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

12. Regime fiscale

Al premio si applicano le imposte di assicurazione, nella misura indicata dalla normativa vigente, che al momento dell'emissione del contratto è la seguente:

- 12,5% per la Responsabilità Civile Auto e per le garanzie di Tutela Legale;
- 13,5% per le garanzie Corpi di Veicoli Terrestri (Incendio, Furto e Rapina, Eventi Speciali, Kasko, Globale Complementari e Cristalli);
- 2,50% per le garanzie Infortuni;
- 10% per Assistenza Stradale.

Sul premio della garanzia Responsabilità Civile Auto è inoltre applicato un Contributo sostitutivo delle azioni di rivalsa del Servizio Sanitario Nazionale, nella misura del 10,5%. Tale contributo è evidenziato in polizza ed è fiscalmente detraibile.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**13. Procedura per il risarcimento del danno**

In caso di sinistro, deve essere dato prontamente avviso a Sara, mediante denuncia, da compilarsi utilizzando l'apposito modulo (Constatazione amichevole d'incidente) per i sinistri RCA, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi.

Qualora dal sinistro RCA siano derivati esclusivamente danni a cose e/o lesioni personali, non aventi carattere permanente, guaribili entro quaranta giorni da quello del sinistro, il danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni subiti all'Assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione rapida prevista dall'art. 3 L. 39/1977 e relativo Regolamento.

Il danneggiato ha la possibilità di richiedere il risarcimento del danno direttamente al proprio Assicuratore, qualora le Imprese che assicurano la R.C. Auto dei veicoli coinvolti nel sinistro aderiscano alla Convenzione Indennizzo Diretto e ne ricorrano i presupposti. Si veda l'articolo NG.4.

L'elenco dei centri di liquidazione danni Sara è disponibile sul sito www.sara.it.

Ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) in materia di RCA l'impresa di assicurazione deve formulare offerta di risarcimento al danneggiato entro sessanta giorni da quello in cui ha ricevuto la relativa richiesta corredata dalla documentazione idonea a quantificare il danno se vi sono esclusivamente danni a cose. Il termine è ridotto a trenta giorni se il modulo di denuncia è stato sottoscritto da entrambi i conducenti ed è innalzato a novanta giorni se nel sinistro si sono verificati danni a persone. L'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione da parte del danneggiato.

AVVERTENZA: l'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro, provvedere alla denuncia.

AVVERTENZA: per le garanzie di Tutela Legale la gestione dei sinistri è stata affidata da SARA ad ARAG Assicurazioni S.p.A.

AVVERTENZA: per le garanzie di Assistenza Stradale la gestione dei sinistri è stata affidata da SARA ad ACI GLOBAL.

14. Incidenti stradali con controparti estere

Gli articoli da 151 a 155 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) disciplinano la procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia e all'estero da veicoli immatricolati all'estero

In caso di sinistro avvenuto con veicolo o con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

15. Accesso agli atti dell'impresa

Ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), i contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. A tal fine l'interessato deve proporre richiesta scritta, e l'accesso gli deve essere consentito entro sessanta giorni da tale richiesta.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a SARA assicurazioni spa - Assistenza Clienti, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail gest.reclami@sara.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

17. Glossario


Nel testo di polizza si intendono per:

- Assicurazione: il contratto di assicurazione
- tPolizza: i documenti che provano l'assicurazione
- Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione e sottoscrive il contratto
- Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- Proprietario: l'intestatario al P.R.A. dell'autoveicolo assicurato. Al proprietario è equiparato il coniuge in comunione dei beni.
- SARA: SARA assicurazioni spa
- Premio: la somma dovuta dal Contraente a SARA
- Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro
- Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- Indennizzo: la somma di denaro corrisposta al danneggiato a titolo di ristoro patrimoniale totale o parziale
- Risarcimento: la riparazione, in denaro o in forma specifica, del pregiudizio subito dal danneggiato a seguito di atto illecito doloso o colposo
- Legge: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, e la relativa disciplina regolamentare
- RCA: la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
- Franchigia: l'importo prestabilito che, in caso di risarcimento al terzo danneggiato, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA, oppure che in caso di indennizzo all'Assicurato, rimane a carico dell'Assicurato stesso
- Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi
- Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità
- Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione
- Furto: l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene
- Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene
- Atto vandalico: atto doloso fine a sé stesso che causa il danneggiamento dell'autoveicolo assicurato, effettuato con qualunque mezzo che non sia un altro veicolo
- Cristalli: il parabrezza, il lunotto posteriore ed i finestrini laterali. Non sono considerati cristalli le coperture trasparenti del tetto, i vetri dei fari e quelli degli specchietti retrovisori
- Valore commerciale: il valore dell'autoveicolo corrispondente a quello risultante dalla rivista Quattroruote
- Valore a nuovo: valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori non amovibili montati dall'origine, purché indicati sulla fattura o ricevuta d'acquisto, nonché dell'IVA (salvo che l'Assicurato abbia la possibilità di detrazione a norma di legge)
- Valore intero: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale dell'autoveicolo

- Primo rischio assoluto: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale dell'autoveicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
- Danno totale: la perdita totale dell'autoveicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro
- Danno parziale: il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro
- Scoperto: l'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato
- Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione
- Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt. 163 e 164, 173 e 174
- Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati
- Veicolo: il mezzo assicurato, identificato sulla scheda di polizza (mod. 290/S) dal numero di targa
- Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente, una degenza in istituto di cura
- Invalidità permanente: la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro produttivo di reddito, indipendentemente dalla professione svolta
- Ricovero: la degenza, comportante pernottamento (escluso day hospital), in istituto di cura - pubblico o privato - regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno
- Gessatura: apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti, non rimosibile dall'assicurato senza intervento medico
- Intervento chirurgico: intervento terapeutico o diagnostico realizzato tramite cruentazione dei tessuti, mediante l'uso di strumenti chirurgici nonché diatermocoagulazione, tecnica chirurgica con laser o crioterapia.
- Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito
- Centro Convenzionato: la carrozzeria o l'officina meccanica appartenente alla rete che ha sottoscritto specifica convenzione con SARA e/o con la sua Struttura Organizzativa
- Guasto: qualsiasi danno improvviso e imprevisto al Veicolo, anche di natura non determinata, che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale. Sono considerati Guasto: la foratura di due o più pneumatici, l'esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del Veicolo, il blocco della serratura. Non sono considerati Guasto: gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento
- Incidente: qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al Veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno, ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato
- Istituto di cura: struttura sanitaria a gestione pubblica o privata, regolarmente autorizzata all'erogazione delle prestazioni sanitarie ed al Ricovero dei malati. Non sono considerati istituti di cura: gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e di lungodegenza, gli Istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici, dietetici, fisioterapici, riabilitativi ed anti-stress, le case di riposo e quelle per la cura dei malati cronici
- Ore di manodopera: il tempo necessario per la riparazione del Guasto (certificato dal Centro Convenzionato o dall'officina autorizzata dalla casa costruttrice del Veicolo designate ad effettuare la riparazione) in conformità a quanto risultante dai tempi della casa costruttrice del Veicolo, ove disponibili. Sono esclusi i tempi di attesa derivanti da mancata disponibilità delle parti di ricambio
- Portatori di Handicap: tutti i soggetti il cui accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida sia stato demandato alle commissioni mediche locali di cui all'art. 119 C.d.S
- Residenza: luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione), purché situato in Italia. Ai fini della sola garanzia Assistenza per i residenti all'estero i servizi di Assistenza vengono prestati con riferimento al domicilio indicato in Polizza
- Struttura Organizzativa: La struttura di ACI Global S.p.A. con sede sociale in Roma - Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a - e sede secondaria in Milano - Viale Sarca 336 - costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con SARA provvede, per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di SARA stessa, le prestazioni di Assistenza previste in Polizza
- Viaggio: qualunque trasferimento dell'Assicurato effettuato per mezzo del Veicolo assicurato ad oltre 50 Km dal luogo di residenza

Sara Assicurazioni Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale

Il Direttore Generale


Contratto di assicurazione auto

SaraFree

Polizza:

Condizioni Generali di assicurazione



Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

NORME GENERALI (NG)**NG.1 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO E DEL DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 290/S) relativi al veicolo, al proprietario, al Contraente ed al conducente qualora indicato.

Tali dati sono dichiarati dal Contraente all'atto della stipula.

Si avverte che per gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, conferiscono all'Assicuratore, a seconda dei casi, il diritto di chiedere l'annullamento dell'Assicurazione oppure la riduzione dell'indennizzo o la rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato.

Il valore commerciale del veicolo è determinato sulla base del listino della rivista Quattroruote. All'atto della prima stipula il Contraente ha facoltà richiedere:

- la maggiorazione di tale valore, entro il limite del 20%, per la presenza di accessori stabilmente fissati al veicolo, purché il veicolo sia immatricolato per la prima volta da non oltre 12 mesi;
- la riduzione di tale valore, presentando fattura o equivalente documentazione di acquisto, entro il limite del 25% o fino al maggiore importo effettivamente pagato come risultante dalla documentazione prodotta, purché il veicolo sia immatricolato per la prima volta da non oltre 12 mesi.

Il Contraente può richiedere che il premio e gli eventuali risarcimenti siano commisurati al valore, come sopra calcolato, al netto di IVA qualora sia soggetto che recupera totalmente o parzialmente l'IVA pagata all'atto dell'acquisto del veicolo. A tal fine dovrà sottoscrivere in polizza apposita dichiarazione.

Sulla scheda di polizza sono indicati, separatamente, sia il valore del listino quattroruote sia il valore assicurato, sulla base del quale sono calcolati gli eventuali risarcimenti, ricavato sulla base delle dichiarazioni e delle richieste del Contraente.

Ai successivi rinnovi annuali SARA provvederà ad effettuare l'aggiornamento del valore commerciale del veicolo (e, nella medesima percentuale, degli eventuali accessori) sulla base di quanto risulta dal listino Quattroruote, procedendo all'adeguamento del premio delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Speciali e Kasko, salvo il caso in cui il veicolo non risulti più censito dalla rivista stessa.

NG.2 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia SARA cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della RCA.

L'art. 1901 del Codice civile prevede che, se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi scaduti.

NG.3 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il contratto non prevede tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza. SARA tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza a condizione che il Contraente provveda al rinnovo del contratto ed al pagamento del relativo premio.

Ad ogni scadenza annuale SARA comunica al Contraente le nuove condizioni di premio nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, e propone al Contraente il rinnovo del contratto per un ulteriore annualità sulla base di dette condizioni e dell'aggiornamento del valore commerciale.

Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.

NG.4 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a SARA (art. 1913 C. C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di mancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, SARA ha diritto di rifiutare o ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C. C.).

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Per la RCA la denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 209/05 sul modulo approvato dall'ISVAP (**Constatazione amichevole di incidente**, che è opportuno tenere sempre in auto), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione immediata a SARA, attraverso e-mail, telegrafo o telefax.

Per le garanzie diverse da RCA la denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia.

La denuncia deve essere presentata all'Agenzia, **mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica.** È opportuno, per accelerare i tempi di liquidazione ed evitare che SARA debba richiedere integrazioni della denuncia e della documentazione, che alla denuncia di sinistro siano allegati i documenti comprovanti il danno e che la stessa contenga l'indicazione dei seguenti elementi:

- data, luogo e ora del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente, comprensive di indirizzo e numero di telefono;
- modalità del sinistro e causa dell'evento;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità dell'autoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

Inoltre, per le garanzie Infortuni, la denuncia deve essere corredata di certificato medico e del referto del pronto soccorso, se presente. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; l'Assicurato o, in caso di Morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.

NORME GENERALI (NG)**NG.5 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI, LIQUIDAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO**

Per le garanzie diverse da RCA relative a danni al veicolo:

- in caso di **danno totale** l'ammontare dell'indennizzo é determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ridotto dell'eventuale scoperto e del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Non si tiene conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione e se **il valore assicurato risulta non superiore a € 80.000, I.V.A. compresa;**
- in caso di **danno parziale** l'ammontare dell'indennizzo è pari al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo, ridotto dello scoperto. Si tiene conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, salvo il caso di sinistro verificatosi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente se l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione, i danni da mancato godimento, le spese di ricovero e gli altri eventuali pregiudizi.

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA dei documenti, differenti per ogni evento dannoso, elencati all'interno delle norme che regolano le diverse garanzie.

Il pagamento è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

NG.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo ove espressamente indicato, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia e del Liechtenstein.

NG.7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NG.8 RICORSO ALLA MEDIAZIONE

Ogni controversia nascente o comunque collegata al contratto SaraFree dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente:

1. Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it);
2. ADR Center (www.adrcenter.com).

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sopra riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

NG.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIA RCA (RC)

RC.1 RISCHI ASSICURATI

SARA assicura, in conformità alla Legge e nei limiti del massimale convenuto, i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dell'autoveicolo descritto nel frontespizio di polizza (mod. 290/S) per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

La copertura può essere prestata con SaraFree solo per autovetture ad uso privato che siano dotate del sistema di radiolocalizzazione satellitare comprensivo di accelerometro rilevatore di crash indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), o per le quali il Contraente si impegni ad installarlo entro 10 giorni dalla data di effetto del contratto presso un centro specializzato ed autorizzato, fino a che il sistema sia mantenuto efficiente e regolarmente funzionante e sia vigente il relativo contratto di servizio e di raccolta dati con la società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare.

In caso di sostituzione dell'autovettura assicurata il contraente deve provvedere nei 3 giorni precedenti alla data di effetto della variazione contrattuale alla disinstallazione del sistema presso un centro autorizzato e nei 5 giorni successivi dalla data di effetto della variazione contrattuale all'installazione sulla nuova autovettura del sistema di radiolocalizzazione satellitare.

Se il Contraente non provvede, come da condizioni sopra descritte, all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare si procederà all'addebito della differenza di premio RCA pagata dal Contraente rispetto al premio autovetture pubblicato dalla Compagnia.

Il premio assicurativo, il cui importo è indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S) si divide in:

- quota fissa, da versare all'atto della stipula, in contanti o con altro mezzo di pagamento tra quelli consentiti dalla normativa vigente;
- quota variabile, in base alle percorrenze rilevate dal sistema satellitare (premio per chilometro di percorrenza) che il Contraente autorizza ad addebitare con periodicità trimestrale, ed per i primi tre addebiti entro una soglia minima, sulla carta di credito o sul conto corrente bancario indicati sulla scheda di polizza (mod. 290/S). Pertanto per la stipula della polizza SaraFree il contraente deve possedere una carta di credito che fanno capo a circuiti riconosciuti da SARA o un conto corrente bancario ed autorizzare preventivamente mediante deposito di firma sulla scheda di polizza (mod. 290/S) gli addebiti relativi sia alle percorrenze (premio per chilometro di percorrenza) sia alle eventuali rivalse in caso di sinistro di cui all'articolo RC.2. La carta di credito o il conto corrente bancario riportati in polizza devono appartenere al Contraente.

Bonus chilometrico

Alla sottoscrizione della polizza, ed a ogni rinnovo, SARA assegna al veicolo un bonus di 2.000 chilometri. Tale bonus potrà essere utilizzato, in base ai chilometri percorsi, nella sola annualità assicurativa di assegnazione. In caso di mancato rinnovo del contratto gli eventuali chilometri residui non verranno rimborsati, e in caso di rinnovo non verranno riportati all'annualità successiva. Ulteriori bonus eventualmente conferiti sul veicolo verranno trattati con la stessa modalità.

Sono inoltre sempre incluse nella garanzia, nel limite del massimale ed in via subordinata rispetto all'assicurazione obbligatoria:

- la circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata da SARA;
- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione degli autoveicoli in aree private;
- le spese sostenute per eliminare i danni causati agli interni dell'autoveicolo a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, fino alla concorrenza di € 150 e purché il trasporto sia comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o delle Autorità di Pubblica Sicurezza;
- la responsabilità civile del Contraente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sull'autoveicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna, alle persone trasportate sull'autoveicolo ed a coloro che prendono parte alle suddette operazioni;
- la responsabilità civile delle persone trasportate per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione dell'autoveicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione RCA. Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi della Legge. Sono esclusi i danni all'autoveicolo assicurato;
- la responsabilità dell'istruttore, qualora il veicolo assicurato sia permanentemente adibito a scuola guida ed in presenza delle prescritte autorizzazioni;
- la responsabilità del Conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo, che sia autotassmetro o autoveicolo adibito a noleggio con conducente ed in presenza delle prescritte autorizzazioni, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi e titoli.

RC.2 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. RC.1:

- se il veicolo non è autovettura adibita ad uso privato o autoveicolo ad uso promiscuo;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;
- nel caso di autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti (uso di cinture o altri sistemi di ritenzione) ed alle indicazioni della carta di circolazione (numero massimo di passeggeri);
- nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione;
- all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, SARA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Inoltre, in caso di sinistro con responsabilità, SARA potrà effettuare una rivalsa fino all'importo massimo di € 5.000,00 qualora il Contraente:

- non abbia provveduto all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare entro il termine di 10 giorni dalla data di effetto del contratto;
- non abbia provveduto a rinnovare a scadenza il contratto annuo di servizio e di raccolta dati con la società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare;
- a seguito di guasto a lui noto o manomissione del sistema di radiolocalizzazione satellitare non provveda, entro 3 giorni lavorativi successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un centro autorizzato per la riparazione del sistema;
- abbia richiesto, alla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione;
- non abbia provveduto, in caso di sostituzione dell'autovettura, entro 5 giorni dalla data di effetto della variazione contrattuale all'installazione sulla nuova autovettura del sistema di radiolocalizzazione satellitare;
- non abbia provveduto al pagamento della quota variabile di premio (premio per chilometro di percorrenza) anche a causa di inesistenza, ritiro o scadenza della carta di credito collegata alla polizza, o comunque di impossibilità di effettuare il relativo addebito sulla medesima carta o sul conto corrente per qualunque motivazione imputabile al Contraente.

La rivalsa non opera nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a causa di forza maggiore o stato di necessità, nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione (o da un suo dipendente) preposto alla riparazione del veicolo stesso, nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante (furto, rapina, appropriazione indebita) e nel caso di sinistro causato dal veicolo in sosta in assenza del conducente.

La rivalsa inoltre non opera nei primi 10 giorni di effetto del contratto (prima emissione).

RC.3 FORME ASSICURATIVE

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa **Bonus Malus**, che si articola in classi di merito corrispondenti a livelli di premio variabili definiti in tariffa e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nei seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina due mesi prima della sua scadenza annuale;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Per i veicoli assicurati per la prima volta la classe d'ingresso è indicata in tariffa.

Per i veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa il Contraente è tenuto a consegnare una valida attestazione dello stato del rischio, ed il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo la tabella di conversione tra la classe di conversione universale (CU) riportata sull'attestazione e la classe Sara. La tabella è oggetto di pubblicazione nelle forme previste dalla normativa vigente. In mancanza della consegna della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito più elevata.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla sotto riportata tabella delle regole evolutive a seconda che, nel periodo di osservazione, si siano verificati o meno sinistri atti, ai sensi della normativa vigente, a generare Malus.

La sostituzione del contratto, fermo il proprietario assicurato, non interrompe il periodo di osservazione in corso.

La regolamentazione tariffaria potrà prevedere variazioni di premio ulteriori rispetto a quelle derivanti dall'evoluzione delle classi di merito, sia in riduzione (Melius) sia in aumento (Pejus), in relazione al verificarsi o meno di sinistri e/o in presenza di particolari condizioni soggettive (cioè riferite al Contraente e/o al Proprietario e/o al Conducente) o oggettive (cioè riferite al veicolo assicurato e/o alla sua storia assicurativa).

La forma Bonus/Malus può prevedere un'ulteriore articolazione in classi di rischio, cui corrispondono livelli di premio variabili definiti in tariffa.

Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
Meno una classe, col minimo della classe più bassa prevista in tariffa	Più 2 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 5 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 8 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 11 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa

Protezione Bonus: Qualora un contratto sia assegnato in assenza di sinistri per più anni consecutivi alla classe di merito 1 si applicherà, fino alla scadenza annuale successiva, una regola evolutiva Bonus Malus più favorevole rispetto a quella prevista nella presente tabella. Tale regola più favorevole, definita in tariffa, troverà applicazione nel caso in cui vengano registrati uno o due sinistri nel periodo di osservazione. Nel caso in cui vi siano più di due sinistri troverà invece applicazione la tabella delle regole evolutive.

RC.4 FORMULE DI GUIDA

La garanzia è prestata con una delle seguenti modalità, indicate sulla scheda di polizza (mod. 290/S):

- **Guida Libera:** non vi sono limitazioni circa le caratteristiche soggettive del conducente;

RC.5 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DELL'AUTOVEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO

Il trasferimento di proprietà dell'autoveicolo o la cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva dell'autoveicolo determina, a scelta dell'Assicurato, uno tra i seguenti effetti:

- risoluzione del contratto. Il Contraente è tenuto a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde e SARA restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo (se il contratto è di durata inferiore all'anno, al netto della maggiorazione per temporaneità) per ogni giorno di garanzia residua dal momento della riconsegna;
- trasferimento delle garanzie su altro veicolo di proprietà dell'assicurato. Previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, la polizza è resa valida per altro veicolo, fermo il proprietario. SARA prenderà atto del trasferimento delle garanzie su altro veicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio.

Non è possibile la cessione del contratto.

RC.6 SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non è consentita la sospensione in corso di contratto.

RC.7 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, SARA trasmette al Contraente l'attestazione dello stato del rischio in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.

L'attestazione viene rilasciata solo qualora il periodo di osservazione risulti concluso. Qualora invece il periodo di osservazione non si sia concluso, qualunque sia il motivo, il Contraente ed il proprietario hanno facoltà di richiedere l'attestazione relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

L'attestazione non viene rilasciata per i contratti di durata inferiore ad un anno.

RC.8 GESTIONE DELLE VERTENZE

SARA se ne ha interesse ha facoltà di assumere a nome dell'Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze relative al risarcimento del danno, designare legali o tecnici e provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale.

RC.9 FURTO DELL'AUTOVEICOLO

In caso di furto dell'autoveicolo l'assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Contraente cessato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale oppure, a sua scelta, alla sospensione del contratto o al trasferimento delle garanzie su altro veicolo, fermo il Proprietario e previo eventuale conguaglio del premio.

Su richiesta del Contraente o del Proprietario se persona diversa, SARA rilascia entro 15 giorni l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

RC.10 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Operanti solo se indicate nel frontespizio di polizza (mod. 290/S).

Estensione di garanzia Società

Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria a dipendenti, SARA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società proprietaria, purché sia in buona fede:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Estensione di garanzia Conducente

Nel caso di autoveicolo guidato da conducente di cui le Autorità abbiano accertato uno stato di ebbrezza o di influenza di sostanze stupefacenti incompatibile con la guida secondo le disposizioni della normativa vigente, SARA esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. RC.2 per un importo massimo di € 500,00.

SuperProtezioneBonus (riservato ai contratti con Protezione Bonus)

A parziale deroga dell'art. RC.3 qualora si verifichino successivamente alla stipula della SuperProtezioneBonus sinistri atti, ai sensi della normativa vigente, a generare Malus nel periodo di osservazione, al successivo rinnovo annuale:

- le agevolazioni (Melius) maturate ed applicate nel contratto verranno conservate, sulla base della tariffa a quel momento vigente;
- del sinistro non si terrà conto ai fini dell'applicazione di eventuali altre norme tariffarie che prevedano la variazione del premio in presenza di sinistri.

Nel caso in cui si verifichi più di un sinistro la presente norma non troverà applicazione, ma si applicherà quella prevista in tariffa per la Protezione Bonus.

Accelerometro

Presupposto per la stipula del contratto SaraFree è l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è dotata (o sarà dotata entro 10 giorni dalla data di effetto del contratto) di dispositivo satellitare comprensivo di accelerometro rilevatore di crash fornito da azienda convenzionata con SARA, il contratto gode della riduzione di premio prevista dalla tariffa RCA vigente.

Qualora il Contraente non possieda o non voglia acquistare tale dispositivo, SARA ha stipulato con primarie aziende delle convenzioni che permettono ai Clienti SARA di ottenere l'apparato in comodato gratuito. Restano a carico del contraente solo i costi relativi al canone di servizio, alla disinstallazione ed eventuale re installazione.

I relativi importi, e comunque tutti i rapporti tra Contraente e tali aziende, sono disciplinati dal contratto di servizio tra Cliente e Gestore del sistema di radiolocalizzazione. SARA è estranea a tale rapporto contrattuale.

Il Gestore del sistema di radiolocalizzazione satellitare comunica periodicamente a SARA il numero di chilometri percorsi dall'autovettura assicurata, e sulla base di tale dato SARA provvede ad addebitare sulla carta di credito o sul conto corrente l'importo del premio variabile calcolato moltiplicando il numero dei chilometri percorsi per il premio chilometrico indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), e sommando al prodotto così ottenuto gli oneri fiscali e parafiscali.

L'addebito sarà effettuato al netto della percorrenza rilevata nei primi 10 giorni successivi all'effetto del contratto, per la sola annualità di prima stipula, e degli eventuali bonus chilometrici attribuiti al veicolo.

Per chilometro di utilizzo dell'autovettura si intende il movimento della stessa, con motore acceso, rilevato dalla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare.

SARA non assume alcuna responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema di radiolocalizzazione satellitare; ogni reclamo o contestazione, anche relativa ai chilometri di utilizzo dell'autovettura, vanno inoltrati alla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare.

Nel caso in cui il Contraente abbia pagato per la percorrenza di 18.000 chilometri, al netto di eventuali bonus chilometrici riconosciuti da SARA al veicolo, avrà diritto fino alla prima scadenza annuale, alla copertura assicurativa senza pagamento dei chilometri eccedenti.

Qualora, per causa di forza maggiore non imputabile né al Contraente né al Gestore del sistema di radiolocalizzazione satellitare (quale, a titolo esemplificativo, la caduta di satelliti, la cessazione o sospensione o impossibilità sopravvenuta dei servizi di radiolocalizzazione e/o di trasmissione GPRS di dati ecc.) non sia possibile per un tempo superiore a 15 giorni consecutivi la rilevazione della percorrenza per una pluralità di assicurati, l'addebito di cui al capoverso precedente sarà effettuato sulla base di una percorrenza giornaliera presunta corrispondente a 10.000 chilometri annui.

Il Contraente è tenuto, in caso di modifica dei dati relativi alla carta di credito o al conto corrente bancario, ad informare l'Agenzia SARA ed a sottoscrivere i relativi atti contrattuali di variazione.

Qualora, il contraente non provveda alla regolarizzazione dei pagamenti si procederà all'addebito della differenza di premio RCA complessivamente pagata dal Contraente (premio base più percorrenze chilometriche) rispetto alla tariffa autovetture in vigore pubblicata dalla Compagnia.

Nel caso di variazione di uno degli elementi di tariffazione, con o senza sostituzione dell'autovettura assicurata, il premio RC Auto sarà determinato in base ai nuovi elementi di tariffazione con conguaglio della parte fissa. Sarà altresì determinato il nuovo premio chilometrico.

In caso di sostituzione dell'autovettura assicurata il Contraente, qualora voglia continuare ad essere assicurato con SaraFree, dovrà provvedere alla disinstallazione del sistema presso un centro autorizzato ed alla reinstallazione sulla nuova autovettura.

Qualora invece l'Autovettura assicurata sia sostituita con altra non dotata di sistema di radiolocalizzazione satellitare fornito da un Gestore convenzionato con SARA, SaraFree sarà sostituita con un normale contratto RC Auto, con conguaglio del premio versato al momento della stipula e rimborso, al netto delle imposte e del CSSN, dei premi per i chilometri residui.

Qualora si verifichi un sinistro con responsabilità del veicolo assicurato ed il dispositivo satellitare con accelerometro non risulti installato o funzionante, **SARA si potrà rivalere di quanto risarcito ai terzi danneggiati, in limite massimo di € 5.000,00 , qualora il Contraente:**

- non abbia provveduto all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare entro il termine di 10 giorni dalla data di effetto del contratto;
- non abbia provveduto a rinnovare a scadenza il contratto annuo di servizio e di raccolta dati con la società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare;
- a seguito di guasto o manomissione del sistema di radiolocalizzazione satellitare non provveda, entro 3 giorni lavorativi successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un centro autorizzato per la riparazione del sistema;
- abbia richiesto, alla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione;
- non abbia provveduto, in caso di sostituzione dell'autovettura, entro 5 giorni dalla data di effetto della variazione contrattuale all'installazione sulla nuova autovettura del sistema di radiolocalizzazione satellitare. Non si darà luogo applicazione della rivalsa in caso di sinistro avvenuto con il vecchio veicolo nei 3 giorni precedenti alla sostituzione della polizza.

RC.11 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA

La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro, salve le ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e del relativo regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura.

Limitatamente ai danni alle cose, sono **esclusi dalle garanzie i seguenti soggetti:**

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b);
- d) i trasportati a bordo del veicolo per quanto attiene i danni alle loro cose trasportate che non siano effetti personali rientranti nel danno alla persona e salva l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, prevista dagli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e dal regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura, alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato che si trovi ad essere trasportato.

GARANZIA INCENDIO E FURTO (IF) - Sezione Incendio**IF.1 RISCHI ASSICURATI**

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:

- a) incendio;
- b) esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore;
- c) scoppio del relativo serbatoio;
- d) azione del fulmine.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore dell'autoveicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

IF.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eventi socio-politici, dolo di terzi, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo;
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;
- concernenti bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo.

IF.3 GARANZIE AGGIUNTIVE

Operanti solo se richiamate sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

Ricorso vicini

SARA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 300.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio dell'autoveicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio dell'autoveicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi
- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- risarcibili con la garanzia RCA, anche se non prestata da SARA.

Non sono considerati terzi:

- l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario dell'autoveicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

Danni al box di proprietà

SARA rimborsa, fino alla concorrenza di € 500 per periodo di assicurazione, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio dell'autoveicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso.

Danni da incendio al bagaglio

In caso di incendio al veicolo assicurato SARA rimborsa, **fino alla concorrenza di € 250** per ogni periodo di assicurazione, i danni documentati agli effetti personali ed ai bagagli di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati.

Sono esclusi i danni a denaro, preziosi, titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché agli oggetti aventi particolare valore artistico o di artigianato.

IF.4 NON APPLICAZIONE DEL DEGRADO

Qualora il Contraente abbia scelto la formula di copertura **Valore a Nuovo**, e la stessa sia richiamata sulla scheda di polizza (mod. 290/S), in deroga all'art. NG.5 in caso di **danno parziale** non si terrà conto del deprezzamento dell'autoveicolo se il sinistro si verifica entro sessanta mesi dalla data di prima immatricolazione, anziché entro dodici mesi.

IF.5 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato di copia del verbale delle Autorità intervenute.

IF.6 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

GARANZIA INCENDIO E FURTO (IF) - Sezione Furto e Rapina

IF.7 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni materiali e diretti causati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati sia all'autoveicolo sia agli accessori stabilmente fissati all'interno dell'autoveicolo, sia di serie (cioè inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato) sia non di serie che siano indicati in polizza qualora il loro valore sia compreso in quello dichiarato.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore dell'autoveicolo e degli accessori dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

IF.8 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo;
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- concernenti apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, non saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo; accessori e pezzi di ricambio non incorporati nell'autoveicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione; bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo;

g) **verificatisi quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l'autoveicolo è dotato.**

IF.9 SCOPERTO RELATIVO ALLA GARANZIA FURTO E RAPINA

Preso atto che il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di avere installato sul veicolo il sistema di radiolocalizzazione indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), o in alternativa dichiara di impegnarsi ad installarlo entro 10 giorni dalla data di effetto del contratto, autorizzando SARA a richiedere al gestore del servizio di radiolocalizzazione conferma dell'avvenuta installazione e del funzionamento del sistema, nonché della vigenza del contratto di Servizio al momento di un eventuale sinistro, e riconoscendo valide nei confronti di SARA le risultanze del gestore, e che pertanto al contratto vengono applicate le speciali condizioni di premio previste dalla tariffa per gli autoveicoli equipaggiati con i sistemi sopra indicati:

- la garanzia è prestata senza scoperto in caso di danno totale;
- in caso di danno parziale la garanzia è prestata con uno scoperto pari al 2% del valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro;
- se al momento del sinistro il sistema di radiolocalizzazione non è installato o non è funzionante (fatto salvo quanto previsto dal presente articolo per i primi 10 giorni di effetto di contratto), la garanzia è prestata con lo scoperto del 25%.

Relativamente alle apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo, l'importo indennizzabile al lordo dello scoperto non potrà superare il 10% del valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.

IF.10 GARANZIA AGGIUNTIVA

Operante solo se richiamata sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

SARA indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo assicurato per il furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo stesso. La presente estensione di garanzia è prestata con lo **scoperto del 10% con il minimo di € 200** per ciascun sinistro, oppure con il maggiore scoperto eventualmente indicato sul frontespizio di polizza.

IF.11 NON APPLICAZIONE DEL DEGRADO

Qualora il Contraente abbia scelto la formula di copertura **Valore a Nuovo**, e la stessa sia richiamata sulla scheda di polizza (mod. 290/S), in deroga all'art. 1.5 in caso di **danno parziale** non si terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo se il sinistro si verifica entro sessanta mesi dalla data di prima immatricolazione, anziché entro dodici mesi

IF.12 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **furto totale senza recupero** dell'autoveicolo: carta di circolazione; certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso; attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); procura a vendere ovvero a radiare e demolire l'autoveicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione; su richiesta di SARA, certificato di chiusa inchiesta ovvero attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- in caso di **furto totale con recupero** dell'autoveicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti dell'autoveicolo rimpiazzate;
- in caso di **furto parziale**, tentato furto, furto di cose non assicurate: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.

Inoltre in caso di furto totale senza recupero l'Assicurato è tenuto a consegnare a SARA tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, autorizzandola ad effettuare accertamenti presso la casa costruttrice relativamente alla dotazione ed all'eventuale fornitura di chiavi aggiuntive.

In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.

Al momento della liquidazione del danno, in caso di sinistro totale, l'Assicurato deve rilasciare a SARA procura per la vendita del veicolo rubato.

IF.13 RITROVAMENTO E RECUPERO DELL'AUTOVEICOLO RUBATO

L'Assicurato e il Contraente che vengano a conoscenza del ritrovamento dell'autoveicolo rubato hanno l'obbligo di darne immediato avviso a SARA, che ha facoltà di procedere al recupero dell'autoveicolo, e di collaborare con essa per il recupero.

I costi del recupero, effettuato sia da SARA sia dall'Assicurato, sono a carico di SARA, fermo che il complesso degli indennizzi non può superare l'importo del valore dichiarato decurtato dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, il ricavato della vendita viene acquisito da SARA.

L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso dell'autoveicolo recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo di SARA di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto, nei limiti del valore commerciale del veicolo.

IF.14 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

GARANZIA KASKO (KA)

KA.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga a rimborsare al Proprietario le spese documentate ed effettivamente sostenute per la riparazione dei danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di:

- collisione con veicoli a motore identificati e targati;
- danni accidentali conseguenti a:
 - urto con ostacoli di qualsiasi genere;
 - ribaltamento;
 - fuoriuscita di strada.

purché l'evento sia assicurato nella forma prescelta dal Contraente, indicata sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

La garanzia può essere pattuita per autoveicoli immatricolati per la prima volta da non più di un anno, ed è successivamente rinnovabile.

Tuttavia **dalla scadenza dell'annualità assicurativa in cui si compie il settimo anno dalla data della prima immatricolazione dell'autoveicolo la garanzia è prestata unicamente per il caso di collisione con veicolo identificato.**

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore dell'autoveicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

KA.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;

- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- g) subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo);
- h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;
- i) conseguenti a furto, rapina e incendio;
- j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi dell'art. 5.1;
- k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato;
- l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con SARA per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva "Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti";
- m) da Collisione, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente.

KA.3 SCOPERTO E FRANCHIGIA

Le garanzie Kasko sono prestate con la franchigia o lo scoperto indicati nel frontespizio di polizza (mod. 290/S).

KA.4 LIMITAZIONE DELLA RIVALSA

SARA eserciterà il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. nei confronti del terzo responsabile del sinistro, limitatamente ad una somma pari alla quota del danno imputabile al terzo ridotta di un importo corrispondente allo scoperto effettivamente applicato.

KA.5 FORME DI GARANZIA

L'assicurazione è prestata con una delle seguenti modalità, indicate sulla scheda di polizza (mod. 290/S):

- **Kasko Collisione:** è operante la sola garanzia per collisione con veicolo identificato di cui alla lettera a) dell'art. KA.1;
- **Kasko Completa:** sono operanti sia la garanzia per collisione con veicolo identificato di cui alla lettera a) dell'art. KA.1, sia le garanzie per urto, ribaltamento ed uscita di strada di cui alla lettera b) del medesimo articolo;
- **Rimborso sicuro:** è operante la sola garanzia per collisione con veicolo identificato di cui alla lettera a) dell'art. KA.1, che è prestata a primo rischio assoluto fino al limite di indennizzo di € 5.000,00 per anno assicurativo.

KA.6 NON APPLICAZIONE DEL DEGRADO

In deroga all'art. NG.5, in caso di danno parziale conseguente a Collisione con veicolo identificato non si terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo se il sinistro si verifica entro sessanta mesi dalla data di prima immatricolazione, purché la garanzia sia stata inserita nel contratto quando non erano ancora trascorsi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione e poi sia stata continuativamente prestata fino alla data del sinistro.

KA.7 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- copia della denuncia di sinistro RCA, nel solo caso di Collisione di cui all'art. KA.1 lett. a);
- fattura di acquisto delle parti rimpiazzate o ulteriore documentazione idonea a fornire la prova dei danni subiti e del loro ammontare.

KA.8 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

KA.9 CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORMULA RIMBORSO SICURO

KA.9.1 RISCHI ASSICURATI (parziale deroga art. KA.1)

La garanzia è operante a condizione che il sinistro, per la garanzia RCA, sia stato liquidato accertando la totale o parziale responsabilità dell'Assicurato.

In caso di sinistro non è consentito evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

La garanzia non è più operante dalla scadenza dell'annualità assicurativa in cui si compie il quinto anno dalla data della prima immatricolazione dell'autoveicolo.

KA.9.2 FRANCHIGIA (parziale deroga art. KA.3)

La garanzia è prestata senza applicazione di scoperto o franchigia se al sinistro è stata applicata, per la garanzia RCA, la procedura di risarcimento diretto prevista dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento D.P.R. n. 254/2006.

Diversamente la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 250,00.

KA.9.3 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI (parziale deroga art. KA.7)

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino al limite di indennizzo di € 5.000,00 per anno assicurativo.

Se al momento del sinistro l'autovettura assicurata ha un valore inferiore a € 5.000,00 il massimo indennizzo per evento e per anno assicurativo, anche in presenza di una pluralità di sinistri, sarà pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro decurtato della franchigia eventualmente prevista.

Nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in caso di danno parziale non si terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo purché il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

GARANZIA CRISTALLI (CR)

CR.1. RISCHI ASSICURATI

SARA rimborsa, fino alla concorrenza per ogni annualità assicurativa del massimale indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S) le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di loro rottura accidentale.

CR.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in

- consegna il veicolo;
- e) nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
 - f) causati da dolo di terzi;
 - g) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
 - h) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
 - i) subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
 - j) occorsi durante la circolazione fuori strada;
 - k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

CR.3 FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia è prestata **senza applicazione di scoperto nel solo caso in cui il cristallo venga riparato** presso un centro convenzionato SARA. Altrimenti si applicherà:

- uno scoperto del 10% con il minimo di € 50,00 in caso di sostituzione del cristallo in un centro convenzionato SARA;
- uno scoperto del 20% con il minimo di € 100,00 in caso di intervento (sia riparazione sia sostituzione) in un centro NON convenzionato.

CR.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato della documentazione comprovante la riparazione o sostituzione del cristallo e le relative spese sostenute.

GARANZIA GLOBALE COMPLEMENTARI (GC)

GC.1 RISCHI ASSICURATI

GC.1.1 Perdite pecuniarie

SARA rimborsa, fino alla concorrenza del massimale per ogni annualità assicurativa di € 500,00, le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato per:

- a) la **documentazione** necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti l'autoveicolo assicurato;
- b) il **parcheggio** e/o la custodia dell'autoveicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina;
- c) la **reimmatricolazione** del veicolo ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, di furto o distruzione della targa di riconoscimento a seguito di collisione con altro veicolo;
- d) la quota parte della **tassa di possesso** effettivamente pagata per l'autoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. dell'autoveicolo stesso;
- e) la **demolizione** e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo;
- f) l'**immatricolazione** di nuovo veicolo in caso di danno totale occorso al veicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un veicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro;
- g) per i veicoli muniti di **SaraKit** (apparato di radiolocalizzazione satellitare concesso all'Assicurato in comodato d'uso gratuito da fornitore convenzionato con SARA), il rimborso al fornitore dell'importo previsto dal contratto di comodato per il caso di mancata restituzione dell'apparato, qualora l'apparato medesimo sia andato distrutto a seguito di incidente stradale, incendio o altro evento indennizzabile a termini della presente assicurazione;
- h) nel caso di **smarrimento o sottrazione delle chiavi** delle serrature, la sostituzione con altre dello stesso tipo in dotazione, ovvero per la duplicazione delle chiavi stesse, nonché per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.

GC.1.2 Rinuncia all'azione di rivalsa

SARA rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente:

- a) che abbia già sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente;
- b) in possesso di patente di guida scaduta.

L'azione di rivalsa verrà successivamente esercitata:

- nel caso di cui alla lettera a), se l'Assicurato, entro 180 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rilascio e se la patente non abilita alla guida dell'autoveicolo;
- nel caso di cui alla lettera b), se l'Assicurato, entro 60 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rinnovo.

GC.1.3 Indennità Autoscuola

Qualora dalla patente del Conducente del veicolo assicurato vengano decurtati dei punti quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza, SARA rimborserà fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni periodo di assicurazione le spese documentate sostenute per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per il recupero dei punti, nei limiti stabiliti dalla legge.

L'assicurazione è operante esclusivamente nel caso in cui il numero di punti patente residuo del Contraente sia divenuto, a seguito della comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pari o inferiore a dieci punti patente.

GC.1.4 Ripristino dotazioni di sicurezza

SARA rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500,00** per ogni periodo di assicurazione, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il ripristino di dotazioni di sicurezza quali airbag, dispositivi antincendio e pretensionatori delle cinture di sicurezza, a seguito di loro attivazione accidentale oppure di sinistro stradale con responsabilità del veicolo assicurato, **esclusi i fatti derivanti dalla normale usura.**

GC.1.5 Fauna selvatica

SARA rimborsa, **nei limiti del massimale di € 5.000 per anno assicurativo**, le spese documentate per la riparazione dell'autoveicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi, purché il fatto sia comprovato da verbale delle Autorità intervenute. La garanzia è prestata con lo **scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.**

GC.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- f) causati da dolo di terzi;
- g) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- h) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- i) subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- j) occorsi durante la circolazione fuori strada;

k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

GC.3 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- per **Perdite pecuniarie** conseguenti a sinistro: copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incendio; copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità in caso di furto o rapina; fatture delle spese sostenute; ricevuta di pagamento della tassa di possesso;
- per **Perdita chiavi**: fattura comprovante la duplicazione delle chiavi, ovvero l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto;
- per **Indennità Autoscuola**: copia della documentazione comprovante la sanzione amministrativa e la decurtazione dei punti, attestazione di frequenza al corso e relativa ricevuta di pagamento;
- per **Ripristino dotazioni di sicurezza**: in caso di attivazione accidentale, copia del verbale delle Autorità intervenute; in caso di sinistro stradale, copia della denuncia di sinistro; in entrambi i casi documentazione delle spese sostenute;
- Per **Fauna selvatica**: copia del verbale delle Autorità intervenute.

GARANZIA EVENTI SPECIALI (ES)

ES.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:

- a) eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- b) eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno;
- c) atti dolosi di terzi o di vandalismo;
- d) grandine.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore dell'autoveicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

ES.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- d) conseguenti a furto e rapina;
- e) conseguenti a sinistri stradali.

ES.3 SCOPERTO

La garanzia è prestata con lo scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

ES.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **eventi socio-politici, di atti dolosi o di vandalismo**: l'attestato di resa denuncia alle Autorità;
- in caso di **eventi naturali o di grandine**: la certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti;
- per **tutti gli eventi**, fattura di riparazione oppure ricevuta fiscale o altra documentazione idonea a comprovare l'entità del danno.

ES.5 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

ES.6 NON APPLICAZIONE DEL DEGRADO

Qualora il Contraente abbia scelto la formula di copertura **Valore a Nuovo**, e la stessa sia richiamata sulla scheda di polizza (mod. 290/S), in deroga all'art.

NG.5 in caso di **danno parziale** non si terrà conto del deprezzamento dell'autoveicolo se il sinistro si verifica entro sessanta mesi dalla data di prima immatricolazione, anziché entro dodici mesi.

GARANZIA INFORTUNI (IC)

IC.1 RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso del Contraente o del Proprietario alla guida del veicolo indicato in polizza (mod. 290/S).

Nei confronti delle suddette persone l'assicurazione vale anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti. L'Assicurazione, nei limiti sopra indicati, comprende anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento od il congelamento;
- d) la folgorazione;
- e) i colpi di sole, di calore o di freddo;
- f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- g) gli infortuni subiti in stato di maleore od incoscienza;
- h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza;
- i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

IC.2 INFORTUNI DETERMINATI DA CALAMITA' NATURALI

A parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile, e nei limiti indicati dall'art. RC.1, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici.

Sono compresi nell'assicurazione anche gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni.

Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di € 2.600.000 per tutti gli indennizzi.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre tra il detto limite ed il totale delle somme assicurate.

IC.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificatamente previste dall'art. IC.1, nonché quelli causati:

- dalla guida di veicoli diversi da quelli indicati in polizza (mod. 290/S);
- dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato entro 60 giorni dalla data del sinistro fornisca la prova dell'avvenuto rinnovo;
- dalla guida di veicoli in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti. Sono inoltre esclusi gli infortuni avvenuti durante l'effettuazione di "prove libere" -amatoriali e non- all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali ad esempio autodromi, nonché in occasione dell'utilizzo di veicoli a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione di cui D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 e sue successive modificazioni;
- da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche;
- da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).

Sono inoltre esclusi l'apoplezia, gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

IC.4 CASI ASSICURATI**IC.4.1 MORTE**

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio e sia conseguenza diretta del medesimo.

Tale indennizzo viene liquidato in parti uguali agli eredi dell'Assicurato o, in caso di morte del Contraente, ai beneficiari eventualmente designati.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, SARA corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente. Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge, SARA corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%.

La maggiorazione non potrà comunque superare € 52.000.

IC.4.2 INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso, SARA liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato e valutato in base alla tabella "percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente". Qualora l'infortunio comporti un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% della totale, SARA liquiderà un indennizzo corrispondente al 100% della somma assicurata.

IC.4.3 INDENNITÀ DI DEGENZA

L'indennità di degenza verrà liquidata in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.

La somma assicurata verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva degenza nell'istituto di cura e **per un periodo non superiore a giorni 120**, restando inteso che il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano giorno unico.

La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni.

L'indennità giornaliera spettante, a partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, e sempre che la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, sarà corrisposta con una maggiorazione del 50%.

IC.4.4 RIMBORSO SPESE DI CURA

Per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza, SARA rimborsa - fino a concorrenza del massimale annuo assicurato - le spese effettivamente sostenute per:

- accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento (ivi comprese le endoprotesi), medicinali prescritti dal medico curante,
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi
- rette di degenza
- trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso e da un istituto di cura all'altro
- protesi odontoiatriche con l'intesa che le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegate nella protesi sono rimborsabili fino alla concorrenza della somma assicurata e comunque non oltre Euro 1.100 e non sono rimborsabili le spese per la riparazione o la sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio.

Per le prestazioni sopraelencate che non risultino avvenute durante il ricovero in istituto di cura o durante un intervento chirurgico ambulatoriale, il rimborso delle spese viene effettuato per un periodo massimo di trenta giorni dalla data dell'infortunio e per un importo massimo pari all'80% delle spese effettivamente sostenute, il rimanente 20%, con il minimo di euro 75 resta a carico dell'Assicurato. In caso di infortunio che abbia comportato ricovero in istituto di cura e/o gessatura, fermi i limiti massimi indennizzabili sopra indicati, il rimborso di spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi spetta comunque fino al 60° giorno dalla data della dimissione dall'istituto di cura e/o della rimozione della gessatura.

Per la liquidazione, l'Assicurato od i suoi eredi devono presentare i documenti di spesa in originale (fatture, notule, ricevute) debitamente quietanzati nonché la documentazione medica relativa.

IC.4.5 INDENNITÀ INTEGRATIVA

Se l'infortunio, subito in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, ha comportato il ricovero in istituto di cura - pubblico o privato - per un periodo non inferiore alle 24 ore, SARA corrisponderà un'indennità di € 1000 per ciascun sinistro. La predetta indennità ammonta a € 2000 qualora dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%.

IC. 4.6 Rendita vitalizia

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che determini come conseguenza diretta ed esclusiva una invalidità permanente accertata maggiore del 50% della totale, verrà garantito, in aggiunta al previsto indennizzo per l'invalidità permanente, anche il pagamento della rendita vitalizia, rivalutabile, dell'importo iniziale lordo annuo risultante pattuito sulla scheda di polizza mod. 290/S. Detta rendita vitalizia sarà assegnata con polizza emessa dalla SARA VITA SPA, e con premio a carico della SARA assicurazioni, in base all'apposita convenzione stipulata tra la SARA VITA e la SARA assicurazioni.

L'effetto della polizza emessa da SARA VITA avrà la stessa data della sottoscrizione dell'atto con il quale è accertato il grado di Invalidità.

Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuata dodici mesi dopo l'effetto della polizza vita.

La rendita verrà corrisposta fintanto che l'Assicurato sarà in vita.

IC.5 CASI E SOMME ASSICURATE

La garanzia è prestata per i casi - tra quelli di cui all'art. IC.4 - e le somme indicati nel frontespizio di polizza (mod. 290/S).

IC.6 PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive o stati paranoici.

La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga.

La Società rimborserà la parte di premio, al netto di imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

IC.7 FRANCHIGIA SU INVALIDITÀ PERMANENTE

a) Sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3%

della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;
b) Qualora l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 10%, non si farà luogo all'applicazione della franchigia di cui al precedente punto a).

IC.8 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

SARA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. IC.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

IC.9 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

SARA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso terzi responsabili dell'infortunio.

Percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	destro	sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
un piede	40%	
ambidue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un altro dito del piede	3%	
una falange dell'alluce	2,5%	
una falange di altro dito del piede	1%	
un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
un occhio	25%	
ambidue gli occhi	100%	
un rene	20%	
la milza	10%	
sordità completa di un orecchio	10%	
sordità completa di ambedue gli orecchi	40%	
perdita totale della voce	30%	
stenosi nasale bilaterale	15%	
esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di:		
• vertebre cervicali	10%	
• vertebre dorsali	7%	
• 12a dorsale	12%	
• cinque lombari	12%	
esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente	5%	
Nei confronti delle persone caratterizzate da mancinità, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.		

GARANZIA TUTELA LEGALE (TL)**PREMESSA**

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da SARA a:

ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

TL.1 RISCHI ASSICURATI

SARA, nei limiti del massimale indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), garantisce la Tutela Legale dell'Assicurato, nei casi appresso indicati, per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Sono compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, e precisamente:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte nel caso di soccombenza o di transazione autorizzata da SARA;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, purché scelti in accordo con SARA;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato (previsto dal D.L. n. 28/2002, convertito in legge n. 91/2002), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

È garantito l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

La Tutela legale è assicurata nei casi assicurativi che seguono:

a) **difesa in procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

b) recupero dei danni a persone o cose, subiti per **fatti illeciti extracontrattuali di terzi**, quali gli incidenti stradali.

La copertura opera anche per i danni per i quali è prevista la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e dal Regolamento D.P.R. n. 254/2006, solo successivamente alla formulazione dell'offerta di cui all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

c) **controversie relative ad obbligazioni**, proprie o di controparte, **nascenti da contratti** riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 100. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello

assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. **La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di RCA.**

- d) Sostegno dell'esercizio di pretese al risarcimento dei danni da inadempienze di tipo contrattuale o da fatti illeciti di terzi derivati all'assicurato esclusivamente in conseguenza di **interventi chirurgici effettuati in occasione di ricovero presso Istituti di Cura (Pubblici o Privati) a seguito di infortunio conseguente a incidente stradale.** E' compreso l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile.

TL.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

SARA non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

TL.3 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a SARA o ad ARAG entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o **la cui rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti **come unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

TL.4 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a SARA o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale di SARA o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, **entro tre giorni** dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo a SARA o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, SARA o ARAG lo invitano a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con SARA.

TL.5 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa **è tenuto a**:

- informare immediatamente SARA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

TL.6 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di SARA o ARAG.**

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con SARA o ARAG.**

SARA e ARAG non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e SARA o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

SARA ed ARAG avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

TL.7 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

TL.8 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione per difesa penale di cui alla lettera a) e quella per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi di cui alla lettera c) dell'art. TL.1 operano per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

L'assicurazione per le controversie contrattuali di cui alla lettera b) dell'art. TL.1 opera inoltre anche per i casi assicurativi che insorgono e devono essere

trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

TL.9 ASSICURATI

Le garanzie previste all'art. TL.1 - Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate al **Proprietario, al Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al **Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.**

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente **deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono altresì in favore del **Contraente-Assicurato**, come persona fisica, **del coniuge** e dei **figli minori conviventi** quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, **siano coinvolti in incidenti stradali.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

TL.10 GARANZIE AGGIUNTIVE

Valide solo se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza (mod. 290/S).

Ai casi assicurativi elencati nell'art. TL.1 sono aggiunti i seguenti:

- e) **opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida** irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso;
- f) ricorso al Prefetto oppure opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre **sanzioni amministrative pecuniarie** purché comminate in conseguenza di un incidente stradale;
- g) assistenza nei procedimenti di **dissequestro** del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- h) opposizione o ricorso avverso le violazioni al C.d.S. comportanti una **decurtazione superiore a 5 punti**;
- i) ricorso avverso l'**illegittima variazione di punti** comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.

In deroga all'Art. TL.3 - Insorgenza del caso assicurativo - le garanzie di cui al presente articolo operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

TL.11 ESCLUSIONI

Le prestazioni di cui agli art. TL.1 e TL.10 non sono valide:

- a) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- b) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- d) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- e) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- f) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- g) **per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- h) **se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs. 209/2005 e successive modificazioni;**
- i) **nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della Strada;**
- j) **per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.**

ARAGTEL - Consulenza Telefonica

Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente sezione di Tutela Legale è istituito un Servizio di consulenza telefonica al



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

GARANZIA ASSISTENZA STRADALE (AS)

PREMESSA

SARA per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza si avvale di una Struttura Organizzativa esterna.

SARA per la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di ACI GLOBAL con sede sociale in Roma - via Stanislao Cannizzaro n. 83/a - e sede secondaria in Milano - viale Sarca 336.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all'erogazione delle prestazioni.

AS.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

SARA provvede, per il tramite della Struttura Organizzativa ad erogare le prestazioni di Assistenza previste nella presente sezione delle condizioni contrattuali, consistenti in aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

In forza di una specifica convenzione stipulata tra SARA e ACI Global, in caso di sinistro sono garantite all'Assicurato le prestazioni dei servizi di Assistenza indicati nell'articolo AS.4.

AS.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, e dello Stato della Città del Vaticano, Stati dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia - Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (limitatamente alla parte europea).

AS.3. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per ottenere una prestazione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:

Numero verde: 800.095.095

Per chi chiama dall'estero: + 39.02.66165538

Per fax: +39.02.66100944

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità complete;
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della prestazione;
- il numero di Polizza;
- la targa del Veicolo assicurato;
- il tipo di assistenza richiesto;
- l'indirizzo temporaneo se diverso dalla Residenza;
- il recapito telefonico.

L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza da ogni diritto.

Le spese conseguenti alle prestazioni di Assistenza sono a carico di SARA, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato. Negli altri casi sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato o, in alternativa, trasmesse tramite fax.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

SARA si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.

AS.4 RISCHI ASSICURATI

AS.4.1 SOCCORSO STRADALE

In caso di Guasto o Incidente, purché il Veicolo si trovi su strade aperte al traffico ragionevolmente raggiungibili dal carro di soccorso, la Struttura Organizzativa procura all'Assicurato un mezzo di soccorso alle condizioni che seguono:

- la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare sul posto un mezzo di soccorso che potrà risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni, o interventi richiesti, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato. L'eventuale costo dei ricambi, da regolare direttamente al mezzo intervenuto, resterà a carico dell'Assicurato;
- qualora la Struttura Organizzativa ritenga - sulla base di quanto comunicato dall'Assicurato - che non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, ovvero qualora il mezzo di soccorso intervenuto non sia riuscito ad effettuarla, la Struttura Organizzativa procurerà all'Assicurato un carro attrezzi che provvederà a trasportare il Veicolo, fino al Centro Convenzionato più vicino o alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice del Veicolo.

In alternativa, su espressa richiesta dell'Assicurato di essere trasportato presso altra destinazione, il costo relativo alla distanza eccedente quella tra il centro di cui sopra e la nuova destinazione scelta, resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel Tariffario Nazionale Aci - soci in vigore.

In caso di chiusura del Centro di destinazione (ore notturne, giorni festivi) il Veicolo sarà portato in giacenza presso il più vicino deposito convenzionato con la Struttura Organizzativa ed il trasporto sarà completato alla prima utile apertura del centro prescelto. Restano a carico dell'Assicurato le spese di posteggio successive al terzo giorno di entrata del Veicolo nel deposito stesso e saranno regolate direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel Tariffario Nazionale Aci - soci in vigore.

Le spese di posteggio resteranno a carico di SARA fino a detta riapertura.

La presente prestazione non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero e rimessa su strada del Veicolo che sia finito fuori dalla sede stradale.

La presente prestazione viene fornita compatibilmente con le norme locali che regolano la circolazione stradale.

All'estero il costo massimo per le operazioni di soccorso stradale a carico di SARA è di € 150,00 + IVA.

AS.4.2 DEPANNAGE PER BATTERIA SCARICA

In caso di batteria del Veicolo scarica o esaurita, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare sul posto un mezzo di soccorso che potrà risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo senza alcun esborso da parte dell'Assicurato.

Per la presente garanzia, SARA tiene a proprio carico i relativi costi per un massimo di due interventi per annualità assicurativa.

AS.4.3 MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Qualora le condizioni ambientali e climatiche lo rendano necessario e l'Assicurato faccia richiesta di Assistenza, la Struttura Organizzativa provvederà, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, all'invio di un proprio incaricato che provvederà al montaggio o allo smontaggio delle catene da neve in dotazione al Veicolo assicurato.

AS.4.4 AUTO IN SOSTITUZIONE

In caso di Guasto o Incidente e qualora:

- a. sia stata erogata la prestazione Soccorso Stradale con trasporto di cui al punto AS.4.1 precedente; e
- b. il Veicolo necessiti di una riparazione di almeno 8 ore di manodopera, da effettuarsi presso il Centro Convenzionato o l'officina autorizzata dalla casa costruttrice presso cui il Veicolo è stato trasportato;

la Struttura Organizzativa metterà a disposizione e terrà a proprio carico il costo di un'auto a nolo adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, fino ad un massimo di 6 giorni, comprendente le coperture assicurative di legge obbligatorie.

La certificazione della condizione di cui al punto b del presente articolo deve essere effettuata a mezzo di ordine/foglio di lavoro su carta intestata del Centro Convenzionato o dell'officina autorizzata dalla casa costruttrice del Veicolo, con l'indicazione delle ore di mano d'opera necessarie secondo i tempi della casa costruttrice e il dettaglio dei lavori da eseguire. Resterà a carico dell'Assicurato l'eventuale costo per ottenere l'ordine/foglio di lavoro.

Qualora l'evento accada in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno e l'officina dove viene ricoverato il veicolo non sia in grado di compilare l'ordine/foglio di lavoro attestante le ore di manodopera necessarie per la riparazione, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere l'autorizzazione ad usufruire della suddetta prestazione a pagamento, salvo poi richiedere successivamente il rimborso della stessa qualora sussistano le condizioni; la prestazione verrà rimborsata secondo le tariffe riconosciute dalla Struttura Organizzativa.

SARA terrà a proprio carico il costo del Veicolo a noleggio per un periodo strettamente corrispondente alla durata della riparazione. L'eventuale costo eccedente il massimale previsto di 6 giorni resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore.

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese relative alle coperture assicurative facoltative diverse da quelle sopra indicate, le eventuali franchigie, le spese di carburante, gli accessori, i pedaggi ed i traghetti.

La riconsegna dell'auto sostitutiva all'estero dovrà comunque avvenire a cura dell'Assicurato nella stessa stazione di noleggio in cui è stata prelevata.

Il Veicolo in sostituzione è messo a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate;

- secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste (sarà richiesto all'Assicurato un deposito cauzionale per le spese di carburante e quest'ultimo dovrà esibire una carta di credito in corso di validità);
- presso le stazioni di noleggio di dette società e secondo gli orari di apertura delle stesse.

Nel caso in cui l'Assicurato decida di effettuare operazioni di manutenzione periodica (tagliandi) e/o ordinaria durante il periodo in cui vengono effettuate le necessarie riparazioni al Veicolo, i tempi di effettuazione di tali operazioni non sono comunque cumulabili con quelli relativi all'evento che ha generato la riparazione stessa. L'Assicurato, su richiesta della Struttura Organizzativa, deve fornire idonea documentazione, entro 24 ore successive alla richiesta dell'Auto sostitutiva, attestante l'effettiva esistenza delle condizioni previste dalla prestazione.

AS.4.5 RIENTRO PASSEGGERI / PROSEGUIMENTO VIAGGIO

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente avvenuto in Viaggio, il Veicolo debba restare immobilizzato per la riparazione per oltre 24 ore, su conforme comunicazione fatta alla Struttura Organizzativa dal Centro Convenzionato presso cui è stato ricoverato il Veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà ad erogare una delle seguenti prestazioni a scelta dell'Assicurato, tenendo i relativi costi a proprio carico:

- rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla Residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (1^a classe) o, se il Viaggio in treno superi le 6 ore, un biglietto aereo (classe economica), oppure
- proseguimento del viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri fino alla destinazione originariamente programmata, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il Viaggio superi le 6 ore, in aereo (classe economica).

La presente garanzia è prestata fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350,00 per sinistro.

La presente garanzia non viene prestata nei casi in cui venga messa a disposizione dell'Assicurato l'auto in sostituzione.

AS.4.6 SPESE ALBERGO

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente stradale avvenuto in Viaggio in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, questo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato entro lo stesso giorno dell'evento, e l'Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Struttura Organizzativa provvederà alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione.

La presente garanzia è prestata fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350,00 per sinistro.

AS.5 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il Veicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi;
- nel caso di partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- nel caso di Veicoli adibiti a scuola guida o noleggio;
- nel caso di Veicolo con targa in prova;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/92;
- nel caso di Veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti;
- nel caso di Veicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria);
- nel caso di uso improprio del Veicolo;
- nel caso di immobilizzo del Veicolo determinato da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, da interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
- nel caso di richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per prestazioni usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, fatta eccezione per i casi di Soccorso Stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa locale per cause di forza maggiore;
- nel caso di danni alle merci trasportate a bordo dei Veicoli o perdite pecuniarie eventualmente conseguenti a un evento;
- nel caso di Infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- nel caso di suicidio o tentato suicidio;
- nel caso di eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

SARA non assume responsabilità:

- per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo: eventi naturali, provvedimenti dell'autorità) verificatisi durante l'erogazione dei servizi;
- per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Il diritto alle assistenze fornite da SARA decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, SARA non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Ogni diritto nei confronti di SARA si prescrive entro il termine di un anno dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente a SARA nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui si attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione "Norme che regolano le garanzie assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

Associazione all'ACI

Con la sottoscrizione della garanzia Assistenza, il Contraente persona fisica acquisisce la qualifica di socio ACI.

La tessera SARA-ACI riservata ai clienti SARA, come specificato nel regolamento associativo che verrà inviato al domicilio del Contraente, darà diritto a:

- Voto nelle assemblee ACI;
- Accesso alla scontistica e alle convenzioni ACI;

- Accesso al circuito internazionale "Show your Card".

L'ACI provvederà ad inviare direttamente al Contraente la tessera. La tessera avrà durata annuale indipendentemente dalle vicende della copertura assicurativa assistenza cui è abbinata.

Per l'attribuzione della qualità di socio ACI, attraverso il rilascio della tessera ACI, SARA trasmetterà ad ACI, i dati anagrafici ed il numero Polizza del contraente. Ai sensi della normativa in materia di privacy (D.lgs. 196/03), SARA e ACI si pongono nei confronti del contraente quali autonomi titolari del trattamento. In merito al trattamento di dati effettuato da SARA ed alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato, si richiama l'informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03.